



La riforma della crisi d'impresa in tempo di crisi da corona virus: il rinvio per evitare il rischio di "falsi positivi"

Silvia Zenati

Presidente Associazione Concorsualisti

www.associazioneconcorsualisti.it

17 aprile 2020

La pandemia in corso determina rilevanti conseguenze sull'economia delle Imprese in generale, rischiando di amplificarne gli effetti sulle imprese per cui la crisi era già in atto.

È stato osservato che gli strumenti tradizionali della disciplina dell'insolvenza, come liquidazione delle imprese insolventi e la ristrutturazione di quelle in crisi reversibile, non sembrano idonei a far fronte alla crisi finanziaria ed economica scatenata dall'epidemia di Covid-19 che, essendo un evento assolutamente imprevedibile, e di carattere generale, riguarda tutte le economie di tutti i paesi contemporaneamente, determinando nell'immediato il venir meno dei flussi di cassa generati dall'attività d'impresa, e la difficoltà di formulare previsioni accettabili sui flussi futuri.

La normativa attualmente vigente in tema di emersione precoce della crisi, con avvio tempestivo delle procedure di liquidazione e ristrutturazione, fa riferimento a situazioni di mercato ordinarie, nelle quale la crisi sia limitata a poche imprese, e quindi l'avvio di procedure concorsuali sia funzionale a realizzare gli interessi dei creditori e degli altri stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti, azionisti).

Il legislatore italiano già all'inizio dell'emergenza sanitaria aveva capito il rischio derivante dall'introduzione, in questa situazione di crisi generalizzata, del nuovo istituto dell'allerta, concernente gli obblighi di segnalazione della crisi d'impresa a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019 a partire dalla data di entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza (15 agosto 2020), differendoli al 15 febbraio 2021 per effetto della proroga di 6 mesi, contenuta nel D.L. 2 marzo 2020 (G.U. n. 53 del 2 marzo).

Con l'art. 5 del Decreto Liquidità n.23 dell'8 aprile 2020 n.23 (G.U. n. 94 dell'8 aprile), viene ora disposto, alla luce delle superiori considerazioni, un rinvio generalizzato, e non più di singoli articoli, dell'entrata in vigore dell'intera disciplina del Codice della crisi e dell'insolvenza, fatte salve le norme già entrate in vigore.

Tale rinvio è in effetti giustificato dalla considerazione che il momento emergenziale che stiamo vivendo pone a rischio l'entrata in vigore di una nuova normativa che rappresenta anche una novità culturale di non facile gestione; è quindi preferibile che i tribunali, i professionisti e gli altri gestori della crisi d'impresa continuino ad utilizzare norme già note e di consolidato utilizzo, piuttosto che dover contemporaneamente far fronte alla doppia sfida della crisi economica e di un nuovo sistema legislativo che nei primi mesi richiederà certamente un certo rodaggio. Lo stress potrebbe essere tale da comportare addirittura una reazione di rigetto globale per la riforma della crisi d'impresa, a lungo attesa, che complessivamente merita un giudizio positivo.

Con il rinvio del termine di cui all'art.389 comma 1 del D.lgs. N.14/2019, viene differito al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del codice della crisi



riguardanti, ad esempio, tutta la nuova procedura di allerta e di composizione assistita dell'insolvenza (e non più solo degli articoli 14 e 15) nonché la disciplina, molto attesa, dei gruppi d'impresе, e le nuove regole sulla liquidazione giudiziale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il sistema dell'allerta è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile all'interno del quale la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile operare con gli strumenti previsti dal codice della crisi solo sulle imprese con criticità rimediabili. Nella situazione attuale, nella quale l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare il loro obiettivo, e anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

Allo stato, quindi, restano in vigore, e non subiscono rinvii, quelle disposizioni del codice della crisi già entrate in vigore, elencate nel comma 2 dell'art.389 del D. lgs. N.14/2019, in particolare la normativa civilistica sull'estensione dell'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, le regole sul controllo dei sindaci nelle s.r.l., le nuove norme in tema di liquidazione del danno per violazioni compiute dagli amministratori: resta, di conseguenza, fissato alla data di approvazione del bilancio 2019 il termine ultimo per la nomina di sindaci e revisori nelle s.r.l. ex art. 2477 c.c., fissato dalla L.n.8/2020.

Restano in vigore anche le disposizioni in tema di nuovo albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure di cui agli articoli 356 e 357, già in vigore dal 16 marzo 2019: la prossima scadenza, già rinviata al 30/6/2020, è quella del regolamento ministeriale sul funzionamento dell'Albo, senza il quale nessun professionista potrà dirsi iscritto all'albo, perché non vi sarà alcun albo al quale iscriversi, in assenza del decreto attuativo che ne delinea i contenuti e le modalità di istruzione e funzionamento.

L'entrata in vigore della norma in tema di requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, e cioè l'art.358, tuttavia, è slittata al 1 settembre 2020,

Avv. Silvia Zenati